

SCHEMA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE RAIBERTI

L'anno xx addì xx del mese di xx in Monza, via Casati 19

fra

Il Comune di Monza, in seguito Ente pubblico, con sede legale in Piazza Trento e Trieste 15, 20900 Monza, partita IVA 00728830969, codice fiscale 02030880153, rappresentato dal Dirigente del Settore Servizi Sociali xx, abilitato alla sottoscrizione del presente atto sulla base delle attribuzioni dirigenziali assegnate

e

l'organizzazione di volontariato xx, in seguito organizzazione, con sede legale in xx a xx, codice fiscale xx, iscritta nel Registro regionale del volontariato in xx, con decreto n° xx, rappresentata dal legale rappresentante xx, codice fiscale xx,

premesse che:

- la Legge 328/2000, all'art. 5, prevede che "per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore...";
- il D.Lgs 267/2000, all'art 8, comma 1, prevede che "I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto";
- la legge Regionale Lombardia 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" prevede la stipula di convenzioni tra le organizzazioni di volontariato e gli Enti Pubblici per attività e servizi assunti integralmente in proprio, per attività innovative e sperimentali e per attività integrative o di supporto a servizi pubblici;
- l'art. 5, comma 1, del D.lgs. 117/2017 dispone che gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale;
- l'art. 5, comma 1 lett. a) del D.lgs. 117/2017 colloca, tra le attività di interesse generale, proprie degli Enti del Terzo settore quelle relative agli "interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni";
- l'articolo 56 del D.lgs. 117/2017 consente alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- l'art. 71 del D. Lgs. 117/2017 prevede che gli Enti Locali possono concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli Enti del Terzo Settore;
- l'Amministrazione Comunale di Monza, rispetto alla programmazione delle azioni nell'ambito della tutela di persone senza dimora intende avvalersi dell'opera delle Associazioni di volontariato, in particolar modo per ciò che riguarda la gestione delle attività del Centro Polifunzionale quale importante snodo nella rete dei Servizi per persone gravemente emarginate e senza dimora che gravitano sul territorio monzese;

- con determinazione **xx** veniva approvato l'avviso pubblico per la selezione di un'associazione di volontariato del territorio la gestione del centro polifunzionale di via Raiberti;
- con determinazione **xx** veniva aggiudicata la procedura a **xx**;

Tutto ciò premesso

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1- PREMESSE E OGGETTO

1. Le premesse sono parti integranti ed inscindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari ed essenziali per l'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposti dalle parti con la presente convenzione.
2. L'oggetto di questa convenzione riguarda la gestione del Centro Polifunzionale di via Raiberti con le attività di seguito indicate.
3. La presente convenzione si inserisce nell'ambito dell'amministrazione condivisa di cui agli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore, costituendo rapporto di collaborazione e non contratto di appalto.

ART.2 - FINALITÀ, TARGET E CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Centro Polifunzionale è parte integrante del SISTEMA GRAVE MARGINALITA' coordinato dal Comune di Monza e costituisce uno snodo importante nella rete dei Servizi per persone gravemente emarginate e senza dimora che gravitano sul territorio monzese, svolgendo una funzione assistenziale, di prossimità e ingaggio rivolta a soggetti adulti fragili in condizioni di marginalità sociale, promuovendo nel contempo il perseguimento del massimo livello di autonomia possibile.
2. L'Organizzazione deve garantire l'attività del Centro diurno denominato 'Spazio Anna', la mensa al mezzogiorno per i senza dimora, le attività di selezione dei richiedenti ospitalità, la mensa serale solo per gli Ospiti e l'accoglienza notturna nella struttura di proprietà comunale sita in Monza, via Raiberti, 4, come sotto descritto:

Servizi:

All'interno del Servizio devono essere erogate, per tutti i giorni dell'anno (sabato, domenica e festività compresi) le seguenti attività:

- 1) *Centro Diurno 'Spazio Anna' per 5 mezze giornate (con durata di 3 ore) alla settimana. Lo Spazio deve offrire l'opportunità di un luogo di aggregazione, incontro, riparo e approdo a tutti coloro che non hanno un luogo sicuro dove sostare e socializzare. Attualmente lo "Spazio Anna" è aperto il lunedì - martedì - mercoledì - giovedì - venerdì. Tali giornate di apertura potrebbero variare nel corso della durata della Convenzione.*
- 2) *Preparazione e fornitura del pasto del mezzogiorno all'interno della struttura, dal lunedì al sabato. La domenica il doppio delle persone in due turni.
La distribuzione di pranzi al sacco, alle ore 11.30, escluso il pranzo delle domeniche.
Nel corso del mese di agosto, in concomitanza con la chiusura della mensa dei frati Francescani delle Grazie, implementazione della distribuzione dei pranzi al sacco.*
- 3) *Preparazione e fornitura del pasto serale a favore degli Ospiti presenti e distribuzione di cene al sacco per le persone non ospitate, alle ore 19,30;*

- 4) Accettazione ed individuazione di persone da inserire all'interno dell'accoglienza notturna, seguendo le buone prassi, le linee guida e il Patto di Buona convivenza allegati;
- 5) Accoglienza notturna per un massimo di n. 36 persone, e comunque nel rispetto della normativa vigente in merito al numero di persone ospitabili, per interventi di inclusione sociale, in stretta collaborazione con il Servizio Sociale.

L'organizzazione deve provvedere, a propria cura e spese, per il buon andamento del servizio, come indicati ai punti da 1 a 5, alla gestione dei servizi accessori a quelli sopra indicati, ovvero a tutte quelle attività logistiche e di coordinamento necessarie per il corretto funzionamento del Centro, ivi comprese:

- attività di organizzazione e coordinamento del personale dedicato, a contratto o volontario, in collaborazione con il Referente Comunale dei Servizi Sociali per l'Inclusione, attraverso riunioni bimestrali;
- momenti di formazione per i Volontari per supportarli nell'operato;
- attività di custodia e sorveglianza della struttura e delle attività durante tutto l'orario di utilizzo, con un presidio delle stesse;
- somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente e della normativa HACCP;
- pulizia della struttura;
- pagamento degli oneri relativi al canone televisivo e/o il pagamento di altri diritti (SIAE, etc...), se dovuti.

Modalità di accesso:

- Persone segnalate dai Servizi Sociali comunali,
- Persone segnalate dal Centro Ascolto della Caritas o altre agenzie del territorio,
- Persone ad accesso spontaneo.

L'accesso deve avvenire previo colloquio con il personale dell'organizzazione, opportunamente formato, ai fini di una valutazione dello stato di effettivo bisogno, come indicato nelle linee guida.

L'accoglienza notturna deve offrire ospitalità, alle persone senza dimora, per un periodo massimo di 3 mesi, rinnovabili per un ulteriore periodo di 3 mesi, previo invio di relazione scritta da parte del Servizio Sociale che ha in carico la situazione, non solo al fine di dare una risposta alloggiativa temporanea a chi è senza dimora e privo di reti amicali/familiari di riferimento, ma anche al fine di promuovere l'aggancio con i servizi territoriali per la definizione di un progetto/percorso di inclusione sociale. Il limite temporale potrà essere ampliato per progetti attivati dai Servizi Sociali per un massimo di nr 5 persone. In caso di accesso spontaneo gli accordi verranno presi direttamente tra le parti, valutando la possibilità di attivazione di un progetto individualizzato con i Servizi Comunali.

Rimane nella facoltà dell'organizzazione di richiedere agli ospiti un contributo massimo di liberalità, pari ad € 0,50 a pernottamento, finalizzata alla copertura delle piccole spese per l'igiene personale.

Personale dedicato:

Per la realizzazione delle attività/servizi sopra descritti l'organizzazione:

- mette a disposizione almeno nr. 20 volontari,
- dovrà garantire la presenza di:
 - n. 1 Coordinatore della struttura laureato con almeno tre anni di esperienza nella stessa mansione;

- *personale per la custodia della struttura in orario serale/notturno;*
- *personale dedicato alla cucina (preparazione e somministrazione pasti/cene e preparazione/distribuzione sacchetti);*

ART.3 - DURATA E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha validità dal 01/07/26 al 30/06/27 con opzione di prosecuzione per ulteriori 12 mesi.

ART.4 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Le attività devono essere svolte all'interno dell'immobile di proprietà del Comune sito in via Raiberti 4.

ART.5 - PERSONALE E VOLONTARI

1. L'organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, ad utilizzare prevalentemente i propri Volontari e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
2. Per la prestazione delle attività convenzionate l'organizzazione mette a disposizione volontari e personale dipendente così come specificato nel progetto.
3. All'inizio di ogni anno solare, il Coordinatore della struttura predispone il programma operativo per la realizzazione e la gestione del Progetto e lo invia ai Servizi Sociali.
4. L'organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività, oggetto della presente convenzione, siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, necessarie allo svolgimento delle attività/servizio o delle prestazioni specifiche.
5. L'organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, come meglio precisato al successivo articolo 8.

ART.6 - VERIFICHE

1. Il Coordinatore della Struttura predispone il programma operativo per lo svolgimento del Servizio, di cui alla presente convenzione, in stretto accordo con i Servizi Sociali.
2. L'organizzazione si impegna a realizzare le attività programmate. Solo a seguito di eventi non prevedibili dovrà comunicare all'Ente la sospensione temporanea delle attività.
3. L'Ente verifica periodicamente il buon andamento del Servizio, l'adesione al programma ed il rispetto delle linee guida, mediante incontri bimestrali con il Responsabile del Servizio Inclusione.
4. Il Coordinatore delle Struttura vigila sull'andamento del Servizio e sullo svolgimento delle attività, verificando che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore e ne risponde al Dirigente del Settore Servizi Sociali ed al Responsabile del Servizio per Inclusione.

5. Sono previste riunioni mensili con tutti gli Operatori Comunali del Servizio Inclusione/Grave Emarginazione, il Responsabile del Servizio Inclusione e Grave Emarginazione del Comune di Monza ed il Coordinatore della struttura.

ART.7 - ONERI A CARICO DELL'ENTE

L'Organizzazione opera nell'ambito della presente convenzione in regime di assenza di scopo di lucro, potendo ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ai sensi dell'art. 56, comma 2, D.Lgs. 117/2017.

1. L'Ente si impegna a rimborsare all'organizzazione ogni spesa rientrante nell'elencazione di cui al capoverso successivo, nel limite massimo annuo di € 175.000,00 (ridotto con l'applicazione del ribasso presentato in risposta all'avviso pubblico) per:
 - rimborso spese volontari e/o oneri personale dipendente
 - costi servizio lavanderia
 - costi servizio pasti
 - costi sicurezza
 - costi servizi di pulizia, sanificazione, spurghi, manutenzione ordinaria
 - oneri assicurativi;
 - spese generali di funzionamento dell'organizzazione (max 10,00% sul totale)
2. Il rimborso annuo avverrà, previa richiesta da parte della Associazione, con le seguenti scadenze:
 1. primo acconto - 30% dell'importo di cui al punto 1 - mese di settembre (previa stipula della convenzione per i primo anno)
 2. secondo acconto - 30% dell'importo di cui al punto 1 - mese di gennaio
 3. terzo acconto - 20% dell'importo di cui al punto 1 - mese di maggio
 4. saldo finale - entro il mese di settembre dell'anno successivo a presentazione del rendiconto economico a consuntivo e della relazione di cui al successivo art. 11, nel rispetto del massimale di cui al primo comma.
3. Le risorse economiche della progettualità, in ragione della natura giuridica della Convenzione ai sensi dell'art. 56, comma 2, D.Lgs. 117/2017 e del rapporto di collaborazione che si attiva con gli ETS, sono infatti da ricondurre a contributi (disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990) e non a prezzi e corrispettivi per prestazione di servizi.
I contributi saranno pertanto riconosciuti solo a rimborso delle spese effettivamente sostenute imputabili ai servizi di cui alla presente convenzione e adeguatamente rendicontate. Non è consentito alcun rimborso a forfait per le attività prestate da volontari.
4. È inteso che, qualora a consuntivo le spese effettivamente sostenute e documentate risultassero inferiori alla suddetta somma, il rimborso sarà conseguentemente rideterminato in riduzione.
5. Spese superiori al massimo di cui al primo capoverso non saranno rimborsate.
6. L'Ente pubblico provvederà a rimborsare le spese entro trenta giorni dalla presentazione delle relative note e, comunque, non oltre novanta giorni dalla presentazione delle stesse.
7. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 l'Organizzazione si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione, corredate del Codice CIG di gara, avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante utilizzo del conto corrente "dedicato" comunicato dall'Organizzazione. L'Organizzazione si obbliga:

- a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale);
- ad inserire in eventuali contratti di subappalto o in subcontratti una clausola con la quale i propri subappaltatori/subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
- a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione del comune gli eventuali contratti di subappalto o di subcontratti, affinché il comune verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;
- a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010, informando di ciò contestualmente il Comune e la prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

8. Saranno a carico del Comune le spese per la manutenzione straordinaria, il costo delle utenze (luce, acqua, gas), cura del verde e potatura alberi.

ART.8 - ONERI A CARICO DELL'ORGANIZZAZIONE

1. L'organizzazione si impegna:

- a provvedere al rimborso delle spese sostenute dai propri volontari alle condizioni dall'organizzazioni di volontariato stessa;
- a retribuire il personale dipendente, qualora presente, in misura non inferiore a quella prevista dal CCNL di categoria e ad assolvere a tutti i conseguenti oneri previdenziali e assicurativi;
- a rispettare gli obblighi di cui alla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- a rispettare gli obblighi di cui alla legislazione vigente in materia di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei dati personali di cui al Regolamento 679/2016/UE e s.m.i. e del D.Lgs 196/2003 così come integrato dal D.Lgs 10/08/2019 n. 101;
- a rispettare gli obblighi di cui alla legislazione vigente in materia di conservazione, preparazione, somministrazione di alimenti e bevande e richiesta delle autorizzazioni previste. In particolare, l'Organizzazione garantisce il pieno rispetto della normativa igienico-sanitaria e del sistema di autocontrollo HACCP, assumendosi ogni responsabilità per eventuali violazioni o contaminazioni riconducibili alla propria gestione;
- a realizzare le attività programmate con continuità per il periodo preventivamente concordato ed a comunicare, tempestivamente, l'eventuale interruzione delle stesse;
- a garantire la continuità del servizio anche in caso di assenza improvvisa del personale, provvedendo tempestivamente alla sostituzione con operatori qualificati, dandone comunicazione al Comune;
- al rispetto del Codice di comportamento del Comune di Monza e delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012; D.Lgs. 33/2013).
- a provvedere alla rilevazione periodica della qualità percepita dall'utenza in merito ai servizi forniti;

2. Con riferimento all'immobile di via Raiberti, concesso in uso gratuito ai sensi dell'art. 71 CTS, l'organizzazione assume i seguenti ulteriori obblighi:

- custodire, conservare, mantenere e restituire gli immobili/locali concessi nello stato di consegna con le addizioni, miglioramenti e modificazioni che potranno essere effettuate solo se preventivamente autorizzate dal Comune di Monza. Nessun rimborso, o indennizzo, sarà dovuto dal Comune alla scadenza della presente convenzione per le addizioni/miglioramenti effettuati dal Concessionario che rimarranno di proprietà del Concedente, fatto salvo il diritto

dello stesso di pretendere la rimessa in ripristino dell'immobile. In questo caso la rimozione deve essere effettuata a cura e a spesa del Concessionario, nel termine assegnatogli. In caso contrario il Concedente provvederà d'ufficio alla rimozione, con addebito delle relative spese al Concessionario;

- l'immobile/locale dovrà essere utilizzato direttamente dal Concessionario al quale è fatto divieto di sub-concessione o di cessione della presente concessione. È fatto divieto al Concessionario di occupare spazi diversi da quelli concessi se non espressamente autorizzato;
 - non mutare la destinazione d'uso convenuta;
 - provvedere al pagamento delle seguenti utenze: telefono, ADSL e WiFi, canone TV, oneri SIAE;
 - provvedere alla manutenzione ordinaria della struttura, concordandola preventivamente con l'Ufficio Manutenzioni del Comune che ne verificherà la realizzazione a regola d'arte;
 - provvedere all'acquisto dei materiali da cucina e degli alimentari necessari al confezionamento dei pasti consumati nella struttura e dei pranzi al sacco;
 - provvedere all'acquisto di eventuali arredi ammalorati o atti a valorizzare la struttura ed il Servizio;
3. L'Organizzazione è responsabile della conservazione e del corretto utilizzo dei beni mobili, arredi e attrezzature messi a disposizione dal Comune, rispondendo di eventuali danni cagionati per uso improprio.
4. L'Organizzazione si impegna a rispettare il dettato dell'art. 1, commi da 124 a 129, della Legge n. 124/2017, così come modificata dalla legge n. 58/2019 (Legge di conversione del D.L. 34/2019), che prevede la pubblicazione dei contributi e/o sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni - a partire dai € 10.000,00 - sui siti istituzionali dei soggetti riceventi entro il 30 Giugno dell'anno successivo.
5. L'Organizzazione è inoltre tenuta a rispettare i seguenti obblighi assicurativi:
- a. **Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera**
L'Organizzazione è tenuta a stipulare e mantenere attiva per l'intera durata della Convenzione una **polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) e responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)**, con massimali adeguati alla tipologia di attività svolte e comunque **non inferiori a € 5.000.000,00 per sinistro**, a copertura dei danni cagionati a persone, cose e animali nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione.
 - b. **Copertura dei volontari**
i sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017, l'Organizzazione garantisce la copertura assicurativa obbligatoria dei volontari contro:
 - i. infortuni,
 - ii. malattie connesse allo svolgimento dell'attività,
 - iii. responsabilità civile verso terzi.
 - c. **Copertura dei fruitori/utenti dei servizi**
L'Organizzazione è tenuta a stipulare apposita copertura assicurativa per eventuali danni subiti dai fruitori/utenti delle attività del Centro Polifunzionale, incluse le attività educative, diurne, i servizi di mensa e l'accoglienza notturna, quando tali danni siano riconducibili alla gestione del servizio da parte dell'Organizzazione.
 - d. **Polizza per l'immobile concesso in uso**
Fermo restando che l'immobile è già assicurato dal Comune per i rischi strutturali e istituzionali, l'Organizzazione è comunque tenuta a stipulare:
 - una **polizza per danni cagionati all'immobile o alle sue pertinenze** derivanti da condotta colposa del personale o dei volontari dell'Organizzazione,
 - una **polizza RC conduzione**, per danni a terzi riconducibili all'uso dei locali affidati.
 - e. **Adeguatezza e aggiornamento delle polizze**

Le polizze assicurative devono essere **adeguate ai rischi effettivi** e aggiornate in caso di modifiche del servizio o delle attività. L'Organizzazione si impegna a comunicare tempestivamente al Comune ogni aggiornamento o modifica delle coperture assicurative.

f. Obbligo di consegna della documentazione assicurativa

Prima dell'avvio delle attività e, successivamente, ad ogni rinnovo annuale o modifica, l'Organizzazione è tenuta a trasmettere al Comune:

- copia delle polizze assicurative attive,
- attestazione di pagamento dei premi,
- dichiarazione di vigenza della copertura.

g. Mancata stipula o mancato rinnovo delle polizze

Il mancato rispetto dei presenti obblighi assicurativi costituisce **grave inadempimento** e può comportare:

- sospensione immediata delle attività,
- risoluzione della Convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.,
- eventuale rivalsa per danni subiti dal Comune.

ART.9 - FORMAZIONE DEI VOLONTARI

1. L'Organizzazione fornisce occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Ente.
2. L'organizzazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

ART.10 - PARTECIPAZIONE

1. L'Ente pubblico si impegna a consultare l'organizzazione in occasione di iniziative/progettualità legate alla marginalità sociale ciò per rendere effettivo, nei confronti dell'organizzazione contraente, il diritto alla partecipazione, riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle organizzazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato.

ART.11 - RELAZIONE SULLA GESTIONE

1. Annualmente il Responsabile dell'organizzazione del Servizio presenta all'Ente una relazione sull'attività oggetto della presente convenzione, entro il mese di febbraio di ogni anno.

ART.12 - MODIFICHE

1. Le modifiche organizzative non sostanziali, quali variazioni di orario, turnazioni interne, aggiornamenti modulati del servizio, che non incidano sugli obblighi essenziali della presente convenzione, saranno approvate dal Comune mediante semplice scambio di comunicazioni e non richiedono atto formale di modifica.
2. In caso di emergenze climatiche, sanitarie o contingibili e urgenti, le parti si impegnano ad adeguare temporaneamente il servizio per garantire la tutela delle persone fragili.

ART.13 - RISOLUZIONE

1. Il Comune di Monza, ai sensi dell'art 1456 c.c., può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte della Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute fino al ricevimento della diffida.

2. La Associazione potrà risolvere il vincolo a sé derivante dalla presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 30 (trenta) giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di Monza di impegni previsti da questa convenzione e che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della stessa, nonché per gravi ritardi nella manutenzione straordinaria e messa a norma della struttura.

ART.14 - D.U.V.R.I.

1. Considerata la natura delle attività oggetto della convenzione ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 e l'assenza di interferenze operative tra il personale della Stazione Appaltante e i volontari/operatori dell'ente selezionato, non si rende necessaria la redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto.

Le Parti prendono, altresì, atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo www.comune.monza.it.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@comune.monza.it.

2. Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, il Comune di Monza in qualità di titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno all'Organizzazione, come previsto dall'art.28 del Regolamento 679/2016/UE. L'atto di nomina sottoscritto dalle parti costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrazione e Contabilità del Settore Servizi Sociali e il Direttore dell'Esecuzione della Convenzione è l'Elevata Qualificazione del Servizio inclusione e Grave Emarginazione.

ART.17 - REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.82, comma 5 della D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.
2. Il presente atto viene registrato solo in caso d'uso.

ART. 18 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa.

ART. 19 - CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della presente convenzione saranno deferite in via esclusiva al Foro di Monza. Le parti si impegnano comunque a ricercare idonee soluzioni di collaborazione amichevole e di attenzione alle esigenze della popolazione.

Il Dirigente del Settore
Servizi Sociali

Il Presidente dell'Associazione

Allegati

1. Linee guida
2. Buone prassi
3. Patto di buona convivenza